Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Martedì, 14 giugno 1932 - ANNO X — Numero 136

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGE 19 maggio 1932, n. 589.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 febbraio 1932, n. 111, portante modificazioni al regime doganale del burro. Pag. 2794

LEGGE 19 maggio 1932, n. 590.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1931, n. 976, portante modificazioni ai dazi di confine sull'alluminio e suoi lavori . . . Pag. 2794

LEGGE 19 maggio 1932, n. 591.
Aumento del contributo del Ministero dell'educazione nazionale a favore della Regia scuola professionale annessa all'Istituto pro ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli . . . Pag. 2794

LEGGE 23 maggio 1932, n. 592.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1932, n. 144, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 14 gennaio 1932 per l'aumento delle sovvenzioni afferenti la costruzione e l'esercizio della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva ed autorizza la relativa maggiore spesa occorrente . . . Pag. 2794

LEGGE 30 maggio 1932, n. 593.
Modificazioni al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007. . . . Pag. 2795

REGIO DECRETO 1° maggio 1932, n. 594.
Concessione di una percentuale d'integrazione sulle competenze del personale di ruolo dipendente dal Ministero degli affari esteri, agli addetti militari, navali ed aeronautici, nonchè ai reggenti i Regi uffici all'estero. . . . Pag. 2798

REGIO DECRETO 16 maggio 1932, n. 595.
Norme riguardanti il personale civile insegnante della R. Accademia navale . . . Pag. 2799

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 596.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Teresa Cridis Gromo » con sede in Biella (rione Vernato) . . . Pag. 2800

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 597.
Erezione in ente morale della fondazione « Patronato femminile Borsoi » con sede in Serravalle (frazione del comune di Vittorio Veneto) . . . Pag. 2800

REGIO DECRETO 11 aprile 1932.
Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di La Spezia . . . Pag. 2800

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 maggio 1932.
Proroga dei poteri del commissario della Società italiana degli autori ed editori . . . Pag. 2801

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1932.
Inquadramento sindacale della categoria dei rivenditori di generi di privativa . . . Pag. 2801

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2801

CONCORSI

Ministero degli affari esteri: Esami del concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito col decreto Ministeriale 22 gennaio 1932 ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso. . . . . Pag. 2803

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur Pag. 2803
Ministero della giustizia e degli affari di culto: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . Pag. 2803
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 2803
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 2804

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1932, n. 589.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 febbraio 1932, n. 111, portante modificazioni al regime doganale del burro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 febbraio 1932, n. 111, portante modificazioni al regime doganale del burro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 19 maggio 1932, n. 590.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1931, n. 976, portante modificazioni ai dazi di confine sull'alluminio e suoi lavori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 luglio 1931, n. 976, portante modificazioni ai dazi di confine sull'alluminio e suoi lavori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 19 maggio 1932, n. 591.
Aumento del contributo del Ministero dell'educazione nazionale a favore della Regia scuola professionale annessa all'Istituto pro ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo annuo del Ministero dell'educazione nazionale a favore della Regia scuola professionale annessa al Patronato pro ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli, fissato in L. 200.000 dal R. decreto 27 luglio 1928, n. 2165, e ridotto a L. 190.000 per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, è elevato a L. 410.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà aumentato di L. 220.000 lo stanziamento del capitolo 71 del bilancio passivo del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 28 maggio 1932, n. 592.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1932, n. 144, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 14 gennaio 1932 per l'aumento delle sovvenzioni afferenti la costruzione e l'esercizio della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva ed autorizza la relativa maggiore spesa occorrente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 febbraio 1932, n. 144, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 14 gennaio 1932 per l'aumento delle sovvenzioni afferenti la costruzione e l'esercizio della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva ed autorizza la relativa occorrente maggiore spesa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 30 maggio 1932, n. 593.

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della R. Marina, approvato con il R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 34 sono apportate le seguenti varianti:

1°) il n. 5 del 2° comma è così modificato: « gli ufficiali subalterni del genio navale e delle armi navali che, giusta il successivo art. 39-*bis* non abbiano sostenuto con esito favorevole, al termine di ogni anno di frequenza delle scuole d'ingegneria, il minimo di esami prescritto, oppure che non abbiano conseguito la laurea nei limiti di tempo prescritti »;

2°) nel penultimo comma, dopo le parole « ai capitani di corvetta », sono soppresse le parole « e gradi corrispondenti »;

3°) prima dell'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Agli effetti del presente articolo i 10 o i 20 mesi decorrono dalla data di approvazione, da parte del Ministro, dei corrispondenti giudizi dati dalle competenti commissioni di avanzamento ».

Art. 3.

Nel 2° comma dell'art. 37 sono abrogate le parole « di cui al precedente comma ».

Art. 4.

L'art. 39 è così modificato:

« L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello, di tenente del genio navale, delle armi navali, del ruolo transitorio macchine e del C.R.E.M. avviene per anzianità.

L'avanzamento a tenente commissario ed a tenente di porto ha luogo in base ai risultati del concorso di ammissione ed a quelli di un corso d'istruzione teorico-pratica e di tirocinio pratico, secondo quanto sarà stabilito dal regolamento.

Il sottotenente del C.R.E.M. direttore del corpo musicale non può conseguire avanzamento ».

Art. 5.

Dopo l'art. 39 è aggiunto il seguente:

« Art. 39-*bis*. — Gli ufficiali subalterni del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'art. 37, lettera *a*), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della R. Marina, dopo aver seguito presso l'Accademia Navale il primo anno di applicazione per l'ingegneria, debbono completare gli studi applicativi stessi e conseguire la laurea in due anni, decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole d'ingegneria del Regno, compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.

Coloro che non potessero completare gli studi suddetti in due anni, potranno completarli in non più di tre, venendo però classificati col corso successivo a quello a cui appartengono.

Non è ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il terzo anno.

Gli ufficiali subalterni del genio navale e delle armi navali non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:

a) se alla fine del secondo anno del corso triennale di scienze tecniche e di studi di applicazione (compresa la sessione autunnale di esami) non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a cinque delle materie d'insegnamento previste per il secondo anno suddetto dagli statuti delle scuole di ingegneria del Regno, alle quali sono stati inscritti posteriormente alla loro uscita dall'Accademia Navale;

b) se al termine del terzo anno del corso triennale di scienze tecniche e studi di applicazione (compresa la sessione autunnale di esami) non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a 10 delle materie d'insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole d'ingegneria del Regno, alle quali sono stati inscritti posteriormente alla loro uscita dall'Accademia Navale.

In caso di impedimenti dovuti a motivi di servizio o ad infermità o ad altre cause di forza maggiore da vagliarsi volta per volta dal Ministero, è consentito derogare alle norme stabilite dal presente articolo ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 41 è così modificato:

« L'avanzamento a capitano del genio navale, del Corpo delle armi navali e del Corpo sanitario della R. Marina ha luogo per anzianità, quello a capitano del Corpo di commissariato ed a capitano delle capitanerie di porto, per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. È fatta eccezione per i tenenti commissari del corso 1929, i quali saranno promossi per anzianità.

Al concorso stabilito dal presente articolo prendono parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Agli effetti dell'ammissione a tale esame, ciascun corso, esclusi gli ufficiali che, per qualsiasi causa, abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, s'intende costituito dagli ufficiali reclutati con lo stesso bando di concorso con l'aggiunta di quelli che, in seguito a speciali am-

missioni, abbiano trovato sede di anzianità tra il 1° del corso stesso e il 1° del corso successivo ».

Art. 7.

Il primo periodo dell'art. 43 è modificato come segue:

« L'avanzamento a maggiore del genio navale, del Corpo delle armi navali e del Corpo sanitario della R. Marina avviene in seguito ad esame di concorso; quello a maggiore commissario e delle capitanerie di porto a scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. È fatta eccezione per i capitani commissari che non sostennero gli esami di concorso per l'avanzamento da tenente a capitano: per questi ufficiali l'avanzamento a maggiore avrà luogo per concorso per esame ».

Art. 8.

All'art. 50 sono apportate le seguenti varianti:

a) il 1° comma è sostituito dal seguente: « Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di fregata »;

b) nel 2° comma le parole: « La Commissione ordinaria » sono sostituite dalle parole « La Commissione Suprema ».

Art. 9.

In fine dell'art. 54 sono aggiunte le seguenti parole: « escludendo, quando si tratti di capitani di fregata, quelli che ottengono di rimanere in servizio in base al successivo art. 56. Quando ciò si verifichi, le promozioni, effettuate nell'aspettativa per riduzione di quadri, di capitani di fregata meno anziani di quelli trattenuti in servizio, saranno disposte con riserva di anzianità ».

Art. 10.

All'art. 65 sono aggiunti i seguenti comma:

« Con decreto Reale, su proposta del Ministro della marina, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere conferita la carica di Ammiraglio di Squadra designato di Armata ad Ammiragli di Squadra che abbiano comandato per almeno un anno una squadra navale, indipendentemente da ogni considerazione di anzianità. Gli Ammiragli di Armata o designati di Armata e gli Ammiragli di Squadra designati di Armata non possono complessivamente eccedere il numero di quattro ».

« Agli Ammiragli di Squadra designati d'Armata, di cui al precedente comma, è concesso sullo stipendio del proprio grado un assegno, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello stabilito per il grado di Ammiraglio di Armata. Spettano inoltre il supplemento del servizio attivo, l'indennità militare, l'assegno per le spese di rappresentanza e l'indennità per spese di alloggio, nella misura stabilita per il grado di Ammiraglio di Armata ».

Nel caso di cessazione dalla predetta carica l'Ammiraglio di Squadra conserva, anche agli effetti della pensione, il solo assegno in godimento alla data di cessazione.

Per gli Ammiragli di Squadra che ricoprano la carica di designato di Armata il limite di età è quello stabilito per gli Ammiragli di Squadra ».

Art. 11.

All'art. 75 è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali che all'atto del loro passaggio, per limiti di età, dai ruoli del servizio permanente effettivo a quelli degli ufficiali in congedo, risultino inscritti nei quadri di avanzamento per la promozione in servizio effettivo permanente, o dichiarati idonei all'avanzamento anche se non inscritti in quadro, purchè siano più anziani dei pari grado inscritti in quadro, possono essere promossi, anche senza essere sottoposti a nuovo scrutinio, nei ruoli degli ufficiali in congedo, subito dopo i pari grado che li precedevano in anzianità nei ruoli del servizio permanente effettivo. La loro promozione sarà fatta con riserva di anzianità, qualora essi risultino meno anziani di altri pari grado in congedo, appartenenti allo stesso ruolo, non ancora sottoposti a scrutinio per l'avanzamento ».

Art. 12.

L'art. 76 è modificato come appresso:

« Entro il primo trimestre di ogni anno, il Ministero della marina, in relazione alle esigenze della mobilitazione, fissa, per ogni ruolo dei vari corpi di ufficiali in congedo, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento.

Alle promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma, inscritti in quadro, sarà dato corso di mano in mano che esse si rendano necessarie per le predette esigenze ».

Art. 13.

Nell'art. 77, la permanenza minima di grado per i guardiamarina e ufficiali pari grado è elevata da 2 a 3 anni.

Art. 14.

All'art. 78 sono apportate le seguenti varianti:

a) l'ultimo comma della lettera *A*) è così modificato:

« I guardiamarina ed i sottotenenti di complemento che abbiano regolarmente partecipato, a loro turno, agli speciali corsi di istruzione predisposti ai fini dell'avanzamento, aventi la durata non superiore a 2 mesi, possono, in via eccezionale, se compresi nei limiti fissati dal Ministero a norma dell'art. 76, essere promossi al grado superiore indipendentemente dal posto da essi già occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, sempre che abbiano compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e ferma restando la limitazione di cui all'art. 75 ».

b) la lettera *B*) è modificata come segue:

« *B*) Per le promozioni successive:

I sottotenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente o superiore appartenenti ai ruoli di complemento, se trattenuti o richiamati in servizio temporaneo, possono ottenere la promozione, indipendentemente dalle norme stabilite dall'art. 76 e dal posto occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, allorquando abbiano raggiunte le condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del servizio permanente del loro Corpo e grado, fermo restando però il disposto del 1° comma dell'art. 75 del presente testo unico ».

Art. 15.

I primi 3 commi dell'art. 79 sono sostituiti dai seguenti:

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, in servizio permanente.

Per l'avanzamento a capitano di fregata ed ai gradi corrispondenti e superiori i predetti ufficiali, oltre alla condizione di cui ai precedenti articoli 75 e 77, dovranno aver compiuto almeno un quarto dei periodi minimi di imbarco, comando o carica stabiliti per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o abbiano preso parte alla guerra

d'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenuto ricompense al valor militare, possono ottenere una seconda promozione, purchè abbiano compiuto nel grado un periodo di servizio effettivo nella Regia marina, comunque prestato, non inferiore al quarto dei periodi minimi di permanenza nel grado previsti dall'articolo 77.

Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

In casi eccezionali è in facoltà del Ministro della marina di derogare dalle condizioni suddette.

Art. 16.

All'art. 80 sono apportate le modificazioni appresso indicate:

a) le parole « articoli 24 e comma 1°, 25 a 33 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 24 comma 1° e 25 a 33 »;

b) in fine dell'articolo è aggiunto il seguente periodo: « Le comunicazioni di cui all'art. 35 vengono in massima fatte in seguito a richiesta degli interessati ».

Art. 17.

L'ultimo comma dell'art. 81 è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Gli ufficiali in congedo esclusi una prima volta dall'avanzamento o per i quali la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare in attesa di ulteriore prova, non possono essere nuovamente sottoposti a scrutinio se non hanno rispettivamente compiuto un periodo di richiamo di almeno tre mesi o di almeno un mese successivamente alla dichiarazione d'inidoneità o alla deliberazione sospensiva.

Gli ufficiali che siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento senza che siano stati richiamati in servizio fra la prima e la seconda esclusione, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio dalla Commissione di avanzamento soltanto quando, dopo la esclusione definitiva, siano stati richiamati in servizio temporaneo per un periodo di almeno tre mesi ».

Art. 18.

Nell'art. 91, le parole « a corsi di ufficiali promossi tali » sono sostituite le parole « a corsi di ufficiali promossi a detti gradi ».

Art. 19.

Nell'art. 94 sono abrogate le seguenti parole:

« Ad essi si applicano analogamente le norme stabilite dal precedente articolo 39 ».

All'articolo stesso sono poi aggiunti i seguenti commi:

« Coloro che non potessero compiere gli studi suddetti in tre anni, potranno compierli in non più di quattro anni, venendo però classificati col corso immediatamente seguente.

Non è ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il quarto anno.

Gli ufficiali suddetti non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:

a) se alla fine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi ad undici delle materie di insegnamento stabilite negli statuti delle scuole d'ingegneria alle quali sono inscritti;

b) se alla fine del terzo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a quindici delle materie d'insegnamento predetto.

Gli ufficiali del R. T. M. che non abbiano superato al termine di ogni anno di frequenza delle scuole d'ingegneria il minimo numero di esami di cui sopra, oppure che non abbiano conseguito la laurea nei limiti di tempo indicati nei precedenti commi, rimarranno nel ruolo transitorio fino al raggiungimento dei limiti di età e, se subalterni, potranno avanzare soltanto fino a capitano nel ruolo stesso.

Gli ufficiali trattenuti in servizio in base al presente comma saranno compensati con altrettanti posti dello stesso grado da lasciare scoperti nell'organico degli ufficiali del genio navale.

In caso di impedimenti dovuti a motivi di servizio, o ad infermità o ad altre cause di forza maggiore, da vagliarsi volta per volta dal Ministero, è consentito derogare alle norme stabilite dal presente articolo ».

Art. 20.

Il 2° comma dell'art. 96 è modificato come segue:

« I capitani di corvetta S. P. E. provenienti dai ruoli di complemento, i quali, prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, siano stati promossi al grado attuale, pur non avendo frequentato con esito favorevole il corso superiore, potranno avanzare sino a capitano di fregata ».

Art. 21.

In fine all'art. 100 sono aggiunti i seguenti commi:

« Agli ufficiali che, dopo essere stati giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, si applica il combinato disposto del precedente comma e dell'ultimo comma dell'art. 75 ».

« Gli ufficiali comunque collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio non possono conseguire la promozione al grado superiore se non hanno le condizioni di cui all'art. 79, ferma la facoltà al Ministro di derogare alle condizioni stesse in casi eccezionali ».

Art. 22.

Nel 1° comma dell'art. 103 sono abrogate le parole « compresi nel quadro di avanzamento ed a quelli ».

Inoltre, in fine dello stesso 1° comma dell'art. 103, sono aggiunti i seguenti periodi: « Lo stesso trattamento sarà fatto ai capitani di fregata inscritti in quadro, che, durante il citato quadriennio, verranno a trovarsi nelle stesse condizioni. Questi ultimi ufficiali, passando in aspettativa per riduzione di quadri, conseguiranno la promozione al grado superiore dopo i pari grado che li precedevano in quadro ».

Art. 23.

Nella 2ª colonna di ciascuna delle tabelle *A*, *B*, *C*, *D'*, *D''*, *E*, *F* e *H*, il periodo minimo di permanenza nel grado, per poter conseguire l'avanzamento, è elevato come segue per gli ufficiali aventi i gradi sottoindicati:

Da Capitano di Vascello a Contrammiraglio e gradi corrispondenti, anni 3;

Da Capitano di Fregata a Capitano di Vascello e gradi corrispondenti, anni 3;

Da Capitano di Corvetta a Capitano di Fregata e gradi corrispondenti, anni 3;

Da Tenente di Vascello a Capitano di Corvetta e gradi corrispondenti, anni 6.

Art. 24.

Nella colonna « Periodo minimo di imbarco » della tabella *C* sono soppresse le parole « 2 anni » e « 18 mesi »; e

sono sostituite con le parole « 3 anni e 6 mesi complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente, tenente e capitano » da inserire, nella colonna stessa, in corrispondenza alle parole « da capitano a maggiore ».

Art. 25.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* fatta eccezione per gli articoli 5 e 1[illegible] che avranno effetto dal 1° luglio 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

REGIO DECRETO 1° maggio 1932, n. 594.

Concessione di una percentuale d'integrazione sulle competenze del personale di ruolo dipendente dal Ministero degli affari esteri, agli addetti militari, navali ed aeronautici, nonchè ai reggenti i Regi uffici all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996, nonchè le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090, e le successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, nonchè le successive modificazioni, circa l'istituzione e le funzioni degli addetti commerciali;

Visto il Nostro decreto 3 febbraio 1921, n. 122, e le successive modificazioni, concernenti gli addetti militari, navali ed aeronautici;

Visto il Nostro decreto 10 maggio 1923, n. 1145;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Nostro decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Considerata la necessità di sottrarre quanto possibile il trattamento del personale di ruolo in servizio presso i Regi Uffici diplomatici e consolari, nonchè quello dei reggenti degli Uffici stessi, alle perturbazioni dei mercati monetari esteri;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo civile e militare in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari all'estero e a coloro che, estranei all'Amministrazione, vengono dal Ministero degli affari esteri incaricati della reggenza di taluno di quegli Uffici è concesso un aumento percentuale sulle competenze complessive nette (stipendio, assegno, indennità, diarie, ecc.) a titolo di maggiorazione di esse. La percentuale anzidetta sarà fissata con decreti del Ministero degli affari esteri di concerto con quello delle finanze.

Art. 2.

La percentuale anzidetta sarà corrisposta anche per l'ammontare base delle spese non rimborsabili che il personale sostiene in sede durante i congedi, in quanto esse costituiscono oneri a carico del trattamento complessivo, e per il viaggio proprio e della rispettiva famiglia fino al confine italiano, nonchè pel viaggio di ritorno dal confine stesso in sede.

Uguale trattamento ai riguardi delle spese non rimborsabili sostenute in sede verrà fatto a quel personale in occasione di assenza dalla sede stessa per motivi di servizio, salvo in tal caso il rimborso integrale delle spese di viaggio cui avesse diritto.

L'ammontare percentuale di cui ai precedenti commi non potrà comunque superare quello relativo allo stipendio, all'assegno e alle indennità o quota di essi spettante a ciascuno durante l'assenza dal posto e verrà liquidato su presentazione di distinta documentata delle spese sostenute.

Art. 3.

Rimangono esclusi dal beneficio dell'aumento percentuale di cui all'art. 1 del presente decreto gli aumenti degli stipendi e delle indennità stabiliti dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Art. 4.

La percentuale di cui all'articolo primo sostituisce quella che, a titolo di rimborso di cambio, era attribuita al personale indicato nell'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, numero 1145, il quale a questo riguardo rimane abrogato, come abrogata resta qualsiasi altra disposizione che conferisca, a titolo di differenza di cambio, aumenti sulle competenze del personale stesso.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° novembre 1931.

Non si farà peraltro luogo a ricuperi su quanto corrisposto in più, sulla base delle quotazioni delle singole valute, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1145, dal 1° novembre a tutto il mese in cui il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 maggio 1932, n. 595.

Norme riguardanti il personale civile insegnante della R. Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 637, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 agosto 1913, n. 1071;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1360;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale civile insegnante di gruppo A della R. Accademia navale è stabilito come segue:

Grado		
4°	Professore di elettrotecnica e direttore del Laboratorio superiore di R. T.	1
4°	Professori ordinari di I classe	
5°	Professori ordinari di II classe	
6°	Professori ordinari di III classe	11
7°	Professori straordinari	
11°	Assistenti	2
		14

Art. 2.

Oltre al personale di ruolo di cui all'articolo precedente, potranno essere assunti in servizio temporaneo quattro insegnanti con l'incarico di un determinato insegnamento per la durata dell'anno scolastico, da nominarsi o confermarsi anno per anno con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

Il grado di ordinario di I classe (grado 4°) di cui alla precedente tabella non può essere conseguito dagli insegnanti di lingue estere e di disegno.

Art. 4.

Le promozioni al grado di ordinario di III classe hanno luogo dopo cinque anni di permanenza nel grado di straordinario per gli insegnanti di lingue estere e di disegno e dopo tre anni per gli altri, in seguito a giudizio favorevole di apposita Commissione, nominata dal Ministro per la marina, di concerto con quello per l'educazione nazionale, composta di un ufficiale ammiraglio, presidente, e di due professori ordinari appartenenti a Regie università o ad istituti di istruzione superiore, membri.

In caso di giudizio sfavorevole della anzidetta Commissione, il Ministero può prorogare di due anni il periodo di straordinariato.

Le promozioni al grado 5° ed al grado 4° hanno luogo rispettivamente dopo otto e sette anni di permanenza nel grado precedente, per merito assoluto, in seguito a parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

La tabella dei gradi di cui all'art. 1 e le norme di avanzamento di cui al precedente articolo sono applicabili anche ai due professori del Regio istituto idrografico della Regia marina.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto i professori ordinari di II classe sono collocati nel grado 5° all'inizio del grado stesso; i professori ordinari di III classe sono collocati nel grado 6° con l'anzianità che hanno raggiunto nel grado attualmente ricoperto.

Gli attuali professori ordinari di IV classe sono collocati nel grado 6° all'inizio del grado.

L'attuale professore straordinario stabile viene collocato nel 7° grado con l'anzianità raggiunta nel grado attualmente ricoperto.

Art. 7.

Coloro, fra gli insegnanti di ruolo appartenenti a Regie università, che provengono dal ruolo del personale civile insegnante presso la R. Accademia navale e attualmente ricoprono incarichi di insegnamento presso l'Accademia stessa, hanno facoltà di chiedere, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il passaggio al predetto Istituto.

Sulla domanda decide il Ministro per la marina, sentito il parere del Comando della R. Accademia navale e d'accordo col Ministro per l'educazione nazionale.

Ai fini dell'inquadramento all'atto del ritorno all'Accademia navale, giusta il disposto del precedente art. 6, il servizio prestato quali insegnanti universitari di ruolo è considerato come reso nel ruolo dell'Accademia unitamente a quello effettivamente prestatovi.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei Regi decreti 17 dicembre 1922, n. 1777, e 7 febbraio 1926, n. 204, nonchè tutte le altre disposizioni che siano in contrasto col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 596.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Teresa Cridis Gromo » con sede in Biella (rione Vernato).

N. 596. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Teresa Cridis Gromo », con sede nel rione Vernato del comune di Biella, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 597.

Erezione in ente morale della fondazione « Patronato femminile Borsoi » con sede in Serravalle (frazione del comune di Vittorio Veneto).

N. 597. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Patronato femminile Borsoi », con sede in Serravalle (frazione del comune di Vittorio Veneto), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 11 aprile 1932.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di La Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1920, n. 215, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese ed anno al registro n. 2 lavori pubblici, foglio n. 504, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Genova;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici con decreto Ministeriale 5 dicembre 1930, n. 8166, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 15 dicembre 1930, n. 290, riguardante variazioni ai limiti dei corsi d'acqua denominati Rio d'Ameglia o Ringhioso e Torrente Usorana o Usorano, rispettivamente inscritti nell'elenco principale di cui al citato R. decreto 18 gennaio 1920, n. 215, ai nn. 364 e 444, e ricadenti ora nel territorio della nuova provincia di La Spezia;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione del detto elenco suppletivo sono state prodotte opposizioni dal signor Fortunato Guglielmone avverso l'iscrizione del Rio Ringhioso e più precisamente delle sorgenti Fada e Sorgenzia che ritiene di poca entità e di sua proprietà;

Che il comune di Ameglia, controdeducendo, sostiene che le sorgenti suddette costituiscano il vero e proprio *caput fluminis* del canale detto della Pisciara che sfocia nel Rio Ringhioso, e quindi di natura pubblica;

Considerato che lo schema dell'elenco suppletivo estende la demanialità di due corsi di acqua, già iscritti nell'elenco principale per una parte limitata dei rispettivi percorsi, all'intero percorso da valle a monte e cioè dalle foci alle origini;

Che, pertanto, è legittima la estensione della pubblicità dell'intero corso non potendosi ammettere che un corso di acqua sia pubblico soltanto per una parte limitata del suo percorso, sicchè l'opposizione del signor Guglielmone, per quanto riguarda la non iscrizione nell'elenco del Rio Ringhioso, è da respingere;

Che, nei riguardi delle sorgenti Fada e Sorgenzia, esse non sono esplicitamente indicate nello schema suppletivo, nè possono considerarsi che siano implicitamente comprese nel Rio come parte di esso;

Che, peraltro, poichè esse sorgenti hanno una portata limitatissima e apportano al Rio un lievissimo contributo, non sono da considerare *caput* o *pars fluminis*, pur trovandosi vicino al corso del Rio, il quale però, ha origine in valloncelli che discendono dal monte;

Che, perciò, le sorgenti Fada e Sorgenzia sono da considerarsi private, e devono quindi intendersi escluse dall'elenco suppletivo;

Che pertanto sono da respingere le controdeduzioni del comune di Ameglia per quanto riguarda il carattere demaniale delle sorgenti Fada e Sorgenzia;

Considerato che l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di La Spezia, quale risulti nel testo allegato al presente decreto, è meritevole di approvazione, nulla restando peraltro mutato nelle condizioni giuridiche delle altre acque non comprese nell'elenco principale e suppletivo della provincia di Genova ed in quello suppletivo della provincia di La Spezia per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed 1, 2 e 3 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come da voto 16 febbraio 1932, n. 346;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni opposizione od eccezione, è approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di La Spezia, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Di Crollalanza.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1932 - Anno X
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 156.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di La Spezia.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
364	Rio d'Ameglia o Ringhioso inf. n. 33.	Magra	Ameglia	Per l'intero suo corso
446	Torrente Usorana o Usorano inf. n. 375	Vara	Beverino	Per l'intero suo corso

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(3652)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 maggio 1932.
Proroga dei poteri del commissario della Società italiana degli autori ed editori.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 31 agosto 1931-IX, col quale il dott. Roberto Forges Davanzati fu nominato commissario per la straordinaria amministrazione della Società italiana degli autori e degli editori, con l'incarico di predisporre anche un piano di riforma dello statuto della Società predetta;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1932-X, con cui i poteri conferiti al dott. Roberto Forges Davanzati furono prorogati fino al 31 maggio 1932-X;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente i poteri conferiti al suddetto commissario, per consentirgli — fino a quando non potranno essere ricostituiti gli ordinari organi sociali — di provvedere a tutto quanto occorre per l'attuazione del nuovo statuto in corso di approvazione;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Roberto Forges Davanzati, quale commissario per la straordinaria amministrazione della Società italiana degli autori e degli editori, sono prorogati di un mese, e cioè fino al 30 giugno 1932-X.

Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(3690)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1932.
Inquadramento sindacale della categoria dei rivenditori di generi di privativa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi alla condizione dei rivenditori di generi di privativa in rapporto all'ordinamento sindacale;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Determina:

Art. 1.

È attribuita alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti la categoria di rivenditori di generi di privativa.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia, per tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1932-X.

Roma, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(3684)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2071-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Augusto di Luca, nato a Trieste il 23 agosto 1895 e residente a Trieste, Basovizza, 13, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Gergich nata Crismancich di Andrea, nata il 9 aprile 1898, moglie;
2. Maria di Augusto, nata il 1° dicembre 1922, figlia;
3. Anna di Augusto, nata il 27 luglio 1925, figlia;
4. Silvestro di Augusto, nato il 16 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2004)

N. 11419-2065-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorich Giovanni fu Giuseppe, nato a Villa Decani il 12 maggio 1867 e residente a Trieste, via B. Alviano n. 38, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Gregorich nata Lovrich di Olimpio, nata il 17 settembre 1878, moglie;
2. Anna di Giovanni, nata il 12 ottobre 1903, figlia;
3. Marcella di Giovanni, nata il 18 maggio 1906, figlia;
4. Ugo di Giovanni, nato il 9 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(2007)

N. 11419-2099-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giusto di Giuseppe, nato a Trieste il 10 giugno 1908 e residnte a Trieste, Padriciano, 66, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Grgic nata Carli di Giovanni, nata il 15 agosto 1910, moglie;
2. Giusto di Giusto, nato il 6 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(2118)

N. 11419-2100-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giusto di Luca, nato a Trieste il 30 ottobre 1892 e residente a Trieste, Basovizza, 38, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Grgic nata Zagar di Giusto, nata il 12 aprile 1897, moglie;
2. Miroslavo di Giusto, nato il 27 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(2119)

N. 11419-2101-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giusto fu Giovanni, nato a Trieste il 1° novembre 1869 e residente a Trieste, Gropada, 61, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Grgic nata Milkovic di Giusto, nata il 28 febbraio 1876, moglie.
2. Carlo di Giusto, nato il 5 novembre 1910, figlio.
3. Antonio di Giusto, nato il 17 agosto 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(2120)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami del concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito col decreto Ministeriale 22 gennaio 1932 ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso.

Gli esami del concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 22 gennaio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 febbraio 1932, n. 29, avranno inizio il giorno 23 giugno 1932, alle ore 12 precise nelle sale degli esami del Ministero degli affari esteri, in via della Mercede numero 9.

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

Achard Vittorio, Aguglia Giovanni, Albertoni Lucio, Aloisi Folco, Anfuso Francesco, Barattieri di San Pietro Ludovico, Basile Vittorio, Battaglia Vittorio, Bellia Franco, Bombassei Frascani Giorgio, Bounous Franco, Calimani Marcello, Campanella Francesco, Caracciolo di San Vito Roberto, Carillo Vincenzo, Carletti Clemente, Caroselli Giulio, Casagrandi Erberto, Cerulli Irelli Giuseppe, Ciraolo Francesco, Ciraolo Giorgio, Colarusso Virgilio, De Clementi Alberto, De Feo Nicola, Della Frattina Paolo, De Michelis Paolo, Dossena Rosolino, Emo Capodilista Gabriele, Felletti Amedeo, Farace Ruggero, Fiorito Antonino, Fusilli Mario, Gaetani di Laurenzana Massimo, Gigli Americo, Giusti Justo, Gorga Virgilio, Graziani Orazio, Guadagnini Piero, Guastone Belcredi Enrico, Guerriero Luigi, La Francesca Francesco, Laurini Beniamino, Laval De Thierry Carlo, Loffredo Ferdinando, Loni Aldo, Lorenzoni Aurelio, Lo Russo Michele, Luchese Giuseppe, Malgeri Enzo, Manfredini Massimo, Mansi Stefano, Manzoni Ansidei Luigi, Marini d'Armenia Nicola, Marchiori Carlo, Menna Oderisio, Menzinger di Preussenthal Carlo, Millo Eugenio, Mariani Domenico, Minunni Vincenzo, Mizzan Ezio, Moneta Carlo, Nardone Guido, Nori Italo, Oliva Mario, Olivieri Giovanni Battista, Oneto Carmelo, Orta di Torre Uzzone Benedetto, Ortona Egidio, Ostini Alberto, Palitti Mario, Pavese Giovanni, Pinna Caboni Mario, Rizzoli Angelo Maria, Rossi Aldo, Ruffo di Calabria Francesco, Saggiotti Rodolfo, Sanfelice di Monteforte Antonio, Sanna Giustino, Saquella Mario, Scaduto Antonio, Soddu Gavino, Soro Giovanni Vincenzo, Spinelli Barrile Antonio, Stanghellini Massimo, Stella Giovanni, Theodoli Livio, Toscano Mario, Tricarico Antonio, Troncelliti Francesco, Vasconi Mario, Venturini Roberto, Vicarelli Giulio, Zampetti Furio.

(3694)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 11 maggio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Attilio De Vecchi, vice console onorario degli Stati Uniti del Messico a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Cremona, Brescia, Mantova, Varese, Sondrio, Piacenza e Parma.

(3685)

In data 19 maggio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al sig. Carmelo Miceli, console onorario del Belgio in Bengasi.

(3686)

In data 19 maggio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al sig. Giuseppe Rossi, console generale onorario della Repubblica Dominicana in Genova.

(3687)

In data 19 maggio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al sig. Roberto Suarez Barros, console generale onorario del Cile in Milano.

(3688)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 26 maggio 1932-X, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Leone Giuseppe, residente nel comune di Diamante, distretto notarile di Cosenza, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 giugno 1932, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(3689)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 130.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 giugno 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.46
Inghilterra (Sterlina)	71.65
Francia (Franco)	76.80
Svizzera (Franco)	380.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.35
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.737
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.80
Cecoslovacchia (Corona)	58.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.935
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.642
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.60
Olanda (Fiorino)	7.935
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	11.65
Spagna (Peseta)	161.75
Svezia (Corona)	3.70
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	375.48
Rendita 3,50 % (1906)	72.775
Id. 3,50 % (1902)	68.75
Id. 3 % lordo	44.675
Consolidato 5 %	82.45
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.40
Id. id. Id. 1940	97.50
Id. id. Id. 1941	97.125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 47).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % »	299979 299980	52,50 52,50	Verzone Giuseppe / Verzone Guido } di Enrico, minori sotto la p. p. del padre, domiciliati in Brusnengo (Novara); con usuf. vital. a Viarisio *Antonia* di Gio. Battista.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Viarisio *Giovanna-Maria-Antonia*.
Cons. 5 %	314720	285 —	Danesi Alterigo Domenico fu Donato, dom. in Montevarchi (Arezzo).	Danesi Alterigo Domenico fu Donato, *minore sotto la p. p. della madre Gavilli Caterina*, dom. come contro.
3,50 %	788674	189 —	Fanelli *Giuseppina* fu Stefano, moglie di Di Vagno Giuseppe, dom. in Conversano (Bari).	Fanelli *Maria-Giuseppa* fu Stefano, moglie ecc., come contro.
»	381801	1.806 —	Inglese Elena di Francesco, moglie di Magnaghi *Attilio* fu Angelo, dom. in Lomello (Pavia) - vincolata.	Inglese Elena di Francesco, moglie di Magnaghi *Giuseppe-Attilio* fu Angelo, dom. come contro - vincolata.
» »	687240 687241	339,50 185,50	Bramati Gian Luigi di *Virginio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Milano.	Bramati Gian Luigi di *Enea-Virginio*, minore ecc., come contro.
Cons. 5 % » » » » » » » Littorio Cons. 5 %	372464 382085 409593 416164 438769 457128 467424 477702 42645 521450	500 — 5 — 15 — 15 — 15 — 35 — 15 — 15 — 15 — 75 —	Kettlitz Marie fu *Richard*, minore sotto la p. p. della madre Luise Herms, ved. Kettlitz, dom. in Roma - vincolate.	Kettlitz Marie fu *Hermann Karl Richard*, minore ecc., come contro. Nell'ultima rendita è indicata *nubile*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3662)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.